

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che le nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale», quali definite dall'art. 2, punti 3 e 4, della direttiva 1999/13/CE, sono indispensabili per assicurare un'applicazione armonizzata ed efficace della suddetta direttiva in quanto precisano gli obblighi applicabili a talune categorie di impianti industriali contemplati dalla direttiva. Orbene, il recepimento della direttiva nell'ordinamento francese comporterebbe, a tal riguardo, numerose lacune, poiché la convenuta non avrebbe dato alcuna definizione della nozione di «piccolo impianto», mentre la sua definizione della nozione di «modifica sostanziale» non terrebbe conto delle soglie di aumento delle emissioni di composti organici volatili, superate le quali una modifica dell'impianto deve essere considerata sostanziale.

La ricorrente deplora anche la mancanza di precisione e di chiarezza relativamente all'attuazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva in merito agli obblighi applicabili alle modifiche sostanziali apportate agli impianti esistenti. Essendo le norme relative agli impianti nuovi più rigide rispetto a quelle applicabili ai vecchi impianti, occorrerebbe, infatti, stabilire una normativa più chiara anche nel caso in cui un impianto esistente subisce modifiche importanti, al fine di garantire l'effetto utile della direttiva, intesa a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 85, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven il 13 ottobre 2008
— G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-449/08)

(2009/C 6/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: G. Elbertsen

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso lascia ad uno Stato membro un margine per fissare un importo di riferimento di 0 EUR e non assegnare diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come descritta all'art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795 ⁽²⁾.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione come l'art. 17, n. 1, lett. b), della normativa GLB di sostegno al reddito 2006, ai sensi della quale da un aumento dell'importo dei pagamenti supplementari che si produce per effetto di un investimento nella capacità produttiva o di acquisto di terreno, viene dedotto un importo di 500 EUR, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 ottobre 2008
— Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(Causa C-451/08)

(2009/C 6/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Helmut Müller GmbH

Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Questioni pregiudiziali

- 1) Se ai fini della sussistenza di un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾ occorra che l'opera, intesa in senso oggettivo o materiale, sia acquisita dall'amministrazione aggiudicatrice e costituisca per essa un vantaggio economico diretto.
- 2) Nel caso in cui la definizione dell'appalto pubblico di lavori di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, non consenta di prescindere dall'elemento dell'acquisizione: se, nell'ambito della seconda variante di tale disposizione, debba ammettersi che si ha un'acquisizione allorché per l'amministrazione aggiudicatrice i lavori siano funzionali al soddisfacimento di un determinato scopo pubblico (per esempio, contribuiscono allo sviluppo urbanistico di una frazione comunale) e dall'appalto scaturisca per l'amministrazione aggiudicatrice l'onere di assicurare che lo scopo pubblico sia raggiunto e che l'opera permanga in futuro al servizio di tale scopo.
- 3) Se la nozione di appalto pubblico di lavori, nella prima e seconda variante di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, richieda che l'imprenditore si obblighi direttamente o indirettamente all'esecuzione delle opere, e, eventualmente, che si tratti di un obbligo giuridicamente esigibile.
- 4) Se la nozione di appalto pubblico di lavori, nella terza variante di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, richieda che l'imprenditore si obblighi all'esecuzione di opere oppure che queste ultime costituiscano l'oggetto dell'appalto.
- 5) Se rientrano nella nozione di appalto pubblico di lavori di cui alla terza variante dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE gli appalti attraverso i quali, tramite le esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere garantito che l'opera realizzanda sia al servizio di uno scopo pubblico, e attraverso i quali viene conferita all'aggiudicatrice (in forza di una clausola contrattuale) la facoltà di assicurare (nel proprio interesse indiretto) la destinazione pubblica dell'opera.
- 6) Se la condizione delle «esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice» di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 sia soddisfatta quando i lavori devono essere eseguiti conformemente a progetti esaminati ed approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 7) Se debba escludersi la sussistenza di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18 qualora il concessionario sia proprietario dell'immobile sul quale l'opera deve essere, è stata, o sarà, realizzata, oppure qualora la concessione di lavori venga rilasciata a tempo indeterminato.
- 8) Se la direttiva 2004/18 debba applicarsi — con il conseguente obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di indire una gara — anche nel caso in cui la cessione di un immobile ad opera di un terzo e l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori avvengono in forma differita, qualora al momento della stipulazione del negozio giuridico concernente l'immobile l'appalto pubblico di lavori non sia stato ancora aggiudicato, ma l'amministrazione aggiudicatrice si sia già prefissata l'obiettivo di aggiudicare tale appalto.
- 9) Se due negozi giuridici, aventi ad oggetto rispettivamente la cessione di beni immobili e un appalto pubblico di lavori, che sono distinti tra loro, eppure connessi, debbano essere valutati come un insieme unitario dal punto di vista della normativa sugli appalti nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cessione di beni immobili, l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori fosse già prevista, e le parti contraenti avessero consapevolmente messo in atto una stretta connessione tra i contratti dal punto di vista materiale, e, eventualmente, temporale (v. sul punto sentenza della Corte di giustizia 10 novembre 2005, causa C-29/04, detta «Stadt Mödling»).

(¹) GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 16 ottobre 2008 — Emilia Flores Fanega/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Bolumburu S.A.

(Causa C-452/08)

(2009/C 6/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrente: Emilia Flores Fanega

Altre parti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Bolumburu S.A.